

Comune di Arenzano

Ufficio Tributi

REGOLE PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO IN CASO DI MANCATO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELL'I.C.I.

In caso di mancato/insufficiente versamento dell'I.C.I. non ancora contestato dall'Ufficio Tributi, il Contribuente ha la possibilità di sanare l'inadempienza avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 18/12/1997, n.472, e successive modifiche ed integrazioni.

La regolarizzazione del pagamento può avvenire:

- **entro trenta giorni dalla data di scadenza del pagamento** nel qual caso il contribuente dovrà versare:

- 1) la differenza o l'intera imposta non versata;
 - 2) la sanzione ridotta del 2,50 % calcolata sull'imposta tardivamente versata;
 - 3) gli interessi moratori sull'imposta al tasso legale (***) annuo con maturazione giornaliera computati fino al giorno di effettivo versamento;
- (imposta o differenza di imposta x 0,03) = x gg. Maturati 365 SINO AL 31/12/2009.
DAL 1/01/2010 L'1%.

- **entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione** nel qual caso il contribuente dovrà versare:

- 1) la differenza o l'intera imposta non versata;
 - 2) la sanzione ridotta del 3% calcolata sull'imposta tardivamente versata;
 - 3) gli interessi moratori sull'imposta al tasso legale (***) con maturazione giornaliera computati dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.
- (imposta o differenza di imposta x 0.03) = x gg. Maturati 365
(***) **3% annuo dal 1/1/2008 al 31/12/2009**
1% annuo dal 1/1/2010

Il pagamento va eseguito utilizzando il consueto bollettino postale per il versamento in autotassazione ICI contraddistinto da grafica di colore rosso intestato a: EQUITALIA SESTRI SPA ARENZANO GE ICI — Via XII Ottobre n. 1 — GENOVA” ccp n. 88652045.3

Relativamente alla compilazione del modulo, si ricorda che:

- a) lo spazio dedicato alla voce “abitazione principale” ovvero “altri fabbricati” etc. — a seconda delle singole fattispecie - deve accogliere l'importo corrispondente all'imposta o alla maggiore imposta dovuta;
- b) l'importo totale da versare comprensivo di imposta o maggiore imposta dovuto, sanzione ridotta ed interessi, va indicato nello spazio in alto a destra;
- c) l'anno di imposta è quello di competenza;
- d) la casella “ravvedimento” situata in basso a sinistra deve essere barrata.

N.B. Per eseguire i calcoli in euro si devono seguire le stesse regole previste per i calcoli in lire ad eccezione degli arrotondamenti che si seguono al centesimo di euro.